

N. R.G. 1/2011

**CONCORDATO PREVENTIVO NOVAMIN S.P.A. in liquidazione**

**Commissario giudiziale dr. Grimaldi Francesco**

**Liquidatore giudiziale dr. Garbellini Bruno**



**TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO**

**SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

GIORGIO BARBUTO

PRESIDENTE

SARA CARGASACCHI

GIUDICE

MICHELE POSIO

GIUDICE RELATORE est.

sul ricorso ex art. 186 l. fall. depositato il 23.7.2019 da avv. Muffatti Enrico, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Rilevato che il ricorrente è creditore del Concordato Preventivo Novamin s.p.a. in liquidazione, omologato con decreto del Tribunale di Sondrio del 7/15.2.2013;

rilevato che, evidenziata dal liquidatore giudiziale l'impossibilità di realizzazione del piano concordatario per insufficienza di liquidità per soddisfare i creditori privilegiati e, seppure in minima parte, quelli chirografari, la predetta società ricorreva al Tribunale di Sondrio per il fallimento in proprio, dichiarato con sentenza del 21.7.2018;

rilevato che il ricorrente domanda, tanto premesso, la risoluzione del concordato in epigrafe, ex art. 186 l. fall.;

ritenuto che, come da costante giurisprudenza di legittimità, il fallimento intervenuto *medio tempore* nel corso dell'esecuzione del concordato preventivo si sovrappone a quest'ultimo, rendendolo irrealizzabile, con la conseguenza che il concordato non può più dirsi pendente, essendo divenuto il piano concordatario *ipso facto* ineseguibile; perciò, l'intervenuto fallimento determina implicitamente la risoluzione del concordato preventivo, senza necessità di instaurare il procedimento ex art. 137 l. fall. (cfr., da ultima, Cass. Sez. I 17.10.2018, n. 26002);

ritenuta pertanto inammissibile l'istanza del ricorrente;

**p.q.m.**

accertata l'impossibilità dell'esecuzione del concordato in epigrafe per l'intervenuto fallimento della società, dichiara l'inammissibilità dell'istanza ex art. 186 l. fall..



**Si comunichi.**

Sondrio, camera di consiglio del 24/09/2019.

Il Giudice Relatore est.

Michele Posio

Il Presidente

Giorgio Barbuto

*Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.*

